

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica**

col Ministro dei lavori pubblici

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro dell'ambiente

e col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(V. Stampato Camera n. 1914)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente accordo tra Governo italiano e Governo argentino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente rappresenta un passo importante verso una collaborazione mirata alla salvaguardia e alla gestione equilibrata delle risorse naturali, assieme allo sviluppo di una coscienza ecologista, necessaria per prevenire i numerosi danni all'ambiente presenti, purtroppo, in ogni angolo del pianeta.

L'accordo tiene conto degli accordi sulla cooperazione tecnica effettuati dai Governi italiano e argentino il 30 settembre 1986, nonché del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tecnica del 9 dicembre 1987 e della successiva creazione di una Relazione associativa particolare, tra Italia ed Argentina, con data 10 dicembre 1987.

I principi ispiratori del trattato sono, appunto, l'importanza della protezione dell'ambiente ed una gestione delle risorse naturali equilibrata e consapevole. Si tiene conto del persistente peggioramento dello stato dell'ambiente nel mondo e proprio per questo si vuole contribuire alla realizzazione di un complesso di principi e responsabilità per la tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Quest'accordo permetterà di studiare, in particolare, l'impatto nocivo delle attività umane sull'ambiente e l'elaborazione di misure volte a ridurre e combattere tale impatto. Le Parti contraenti, Italia ed Argentina, realizzeranno la propria collaborazione e cooperazione attraverso:

reciproca conoscenza degli strumenti giuridici per la protezione dell'ambiente;
cooperazione scientifica tra scienziati italiani e scienziati argentini;

ausilio dell'innovazione tecnologica per l'osservazione e il controllo dello stato dell'ambiente;

impiego di tecnologie ambientali «pulite»;

conservazione della natura con attenzione alla biodiversità;

impegno per la riduzione della produzione di rifiuti; eliminazione e riciclaggio dei rifiuti con tecnologie «verdi»;

difesa del suolo, di falde acquifere e acque marine; metodi di depurazione biologici;

prevenzione dall'inquinamento atmosferico;

particolare attenzione al problema del buco dell'ozono;

utilizzo razionale delle risorse energetiche, ricerca di energie alternative e non inquinanti;

valutazione degli impatti ambientali per le infrastrutture.

La cooperazione fra le Parti verrà realizzata con scambio di delegazioni, organizzazione di seminari, scambio di informazioni tecnico-scientifiche e molte altre forme che si potranno, con l'accordo delle Parti, decidere.

Le amministrazioni competenti delle due Parti, per il coordinamento e la cooperazione nell'ambito di quest'accordo, saranno comunicate attraverso i canali diplomatici, dopo di che le amministrazioni potranno stabilire contatti diretti tra di loro.

Le questioni del finanziamento dei programmi e degli scambi di scienziati verranno preventivamente concordate tra le parti e sottoposte all'esame del Segretariato permanente Italo-Argentino (SPAI). Le eventuali divergenze che dovessero presentarsi e che

non venissero risolte dalle amministrazioni, verranno risolte per via diplomatica. La loro eventuale non risoluzione porterà al ricorso all'arbitrato internazionale.

Quest'accordo rappresenta sicuramente un significativo passo in avanti per la salvaguardia dell'ambiente e per la protezione delle generazioni che verranno, ma la spe-

ranza è che ad esso seguano degli altri, con i Paesi che in questo pianeta possono contribuire, in maniera determinante, al miglioramento della qualità della vita. Si raccomanda pertanto la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

BOCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

23 settembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

23 settembre 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 101 milioni per l'anno 1996, in lire 107 milioni per l'anno 1997 ed in lire 125 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

